

IN BREVE n. 023-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Agenzia Italiana del Farmaco

Data di emissione il 3 giugno 2013

Giovanni Boccaccio

Data di emissione il 5 giugno 2013

Repubblica di San Marino emissione congiunta con S.Marino

Data di emissione il 7 giugno 2013



NESSUNA RESPONSABILITA' PER TECNICA CHIRURGICA SCELTA DA PAZIENTE da DoctorNews del 31 maggio 2013 - Avv. E. Grassini

Il fatto

A seguito di intervento chirurgico di bypass digiuno-ileale per il trattamento dell'obesità una donna è deceduta a causa del coma epatico dovuto alla cirrosi insorta come complicanza postoperatoria. Il medico che ha praticato l'intervento è stato condannato in primo grado per omicidio colposo, per aver adottato una

tecnica chirurgica ritenuta erronea e per il comportamento tenuto nelle fasi successive all'operazione; è stato poi assolto dalla Corte d'Appello.

Profili giuridici

La Corte di Cassazione, adita dalle parti civili per ottenere l'annullamento della sentenza di assoluzione, ha confermato la correttezza della pronuncia del secondo giudice. Ha ritenuto, infatti, che nessun rimprovero per imperizia potesse essere mosso al sanitario per la scelta terapeutica adottata. La paziente ha scelto sia il tipo di intervento che il chirurgo ed ha sottoscritto un completo modulo di consenso informato, venendo a conoscenza delle possibili complicanze. Dalle contrapposte pubblicazioni scientifiche è emerso che l'intervento non può essere considerato desueto, quantomeno in ambito nazionale, come evidenziato anche nelle linee guida dell'anno 2008 della SICOB, in quanto per quelle americane e del Regno unito, nelle quali non è neanche menzionato, va tenuto conto che l'abbandono della procedura è dovuto ai costi del lungo follow-up, che non sono accettati dalle assicurazioni private.

ERRORI NELL' F24

Gli errori di compilazione dell'F24 che non comportano debito di imposta, sono sanabili e si configurano come violazioni meramente formali.

Lo prevede la circolare 5E del 21 gennaio 2002 dell'Agenzia delle entrate.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 5/E del 21.01.2002 (documento 108)

MONETE ITALIANE 2013

Conting.	Descrizione	Valore Facciale	Prezzo unitario (IVA inclusa)
19.000	Serie divisionale 2013 - 10 PZ fdc (comprende i 2 € "200° Anniv. nascita di Giuseppe Verdi" e i 5 € in Ag "150° Anniv. nascita di Gabriele D'Annunzio")	10,88	68,00
16.000	Serie divisionale 2013 - 9 PZ fdc (comprende i 2 € "200° Anniv. nascita di Giuseppe Verdi")	5,88	39,00
5.000	Serie divisionale 2013 - 10 PZ proof (comprende i 2 € "200° Anniv. nascita di Giuseppe Verdi" e i 5 € in Ag "150° Anniv. nascita di Gabriele D'Annunzio")	10,88	142,00
12.000	Moneta da 2 € "700° Anniv. nascita di Giovanni Boccaccio" fdc	2	20,00
7.000	Moneta da 10 € Ag serie <i>Europa Star Programme – Scrittori Italiani – "Luigi Pirandello"</i> proof	10	77,00
7.000	Moneta da 5 € in Ag "150° Ann. scomparsa G.G. Belli" fdc	5	55,00
7.000	Moneta da 5 € Ag serie <i>Ville e Giardini "Villa Adriana – Tivoli"</i> proof	5	68,00
7.000	Moneta da 5 € Ag serie <i>Italia delle Arti "Selinunte - Sicilia"</i> proof	5	68,00
7.000	Moneta da 10 € Ag serie <i>Italia delle Arti "Fenis – Valle d'Aosta"</i> proof	10	77,00
1.500	Moneta da 20 € in oro " <i>Flora nell'arte - Rinascimento</i> " proof	20	410,00
1.500	Moneta da 50 € in oro serie " <i>Fauna nell'arte - Rinascimento</i> " proof	50	910,00

MEDICI IN FORMAZIONE e MATERNITA'

Per i medici specializzandi è previsto nel Contratto di Formazione Specialistica che "gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la

quale restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 151/2001 e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate“ e che “durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso”.

Pertanto alle specializzande per i 5 mesi di astensione obbligatoria (periodo poi da recuperare terminato il periodo di interdizione) compete la parte fissa della retribuzione prevista, pagata direttamente dall' Università.

Questa corresponsione economica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, seguendo la sorte fiscale del reddito che sostituisce, che per espressa previsione contrattuale è appunto esente. Inoltre con l'interpello 64/2008 il Ministero del lavoro fornisce delucidazioni sulle modalità di calcolo dell'indennità di maternità nelle previsioni del periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa e sul divieto di adibire al lavoro le specializzande dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Differenti, invece, sono le previsioni per la dottoresse del tirocinio pratico in medicina generale che possono assentarsi per brevi periodi per un massimo di trenta giorni mentre per assenze più lunghe quale quella per maternità (5 mesi di astensione obbligatoria) sono giustificati, ma con sospensione temporanea della borsa; ovviamente la dottoressa dovrà poi recuperare questi periodi con la frequenza in ospedale e ai seminari, con ripresa della corresponsione economica, col corso successivo di tirocinio pratico.

Durante l'assenza dei 5 mesi di astensione obbligatoria per maternità l'indennità di maternità verrà corrisposta dall'ENPAM previa domanda nei termini regolamentari dovuti.

Vedi CD “Lavoratrice Madre Medico” della Collana Multimediale ENPAM, in distribuzione gratuita con richiesta a Sig.ra C. Sebastiani - c.sebastiani@enpam.it

NON ACCEDE ALLA CARTELLA CLINICA DELLA MOGLIE, PREVALE RISERVATEZZA da Doctornews del 3giugno 2013 - Avv. E. Grassini

Il fatto

Il Tar Puglia ha ritenuto fondato il diniego di accesso alla cartella clinica della coniuge espresso dalla Asl competente a seguito della richiesta avanzata dal marito in pendenza di giudizi per la dichiarazione di nullità del matrimonio civile e canonico contratto alcuni anni prima. L'uomo ha assunto di aver appreso informalmente della sussistenza di una certa patologia in occasione di un breve ricovero ospedaliero della moglie intraprendendo di conseguenza le azioni giudiziarie.

Profili giuridici

Il Collegio ha osservato che nella comparazione degli opposti interessi in conflitto la costruzione della pretesa, così come proposta dal marito ricorrente, muove dall'erroneo presupposto del ritenere di per sé prevalente il proprio interesse all'accesso rispetto alla tutela del diritto alla riservatezza, nel caso specifico relativo a dati sensibilissimi. Non risulta dimostrata, ha aggiunto il Tar, l'essenzialità della documentazione rispetto alle domande di nullità del matrimonio proposte in sede civile ed ecclesiastica. La domanda di accesso, così come proposta, appare finalizzata a perseguire interessi di carattere puramente esplorativo, risultando conseguentemente legittimo il rinvio operato dall'Amministrazione ad una previa valutazione di rilevanza ai fini del decidere o, comunque, ai fini istruttori da parte del Giudice investito dei rispettivi giudizi, per evitare un uso strumentale e improprio di dati sensibilissimi.

Esito del giudizio

Il Tar ha rigettato il ricorso contro il diniego Asl.

DALLA CASSAZIONE

Esercizio abusivo della professione di commercialista

Sussiste il reato di esercizio abusivo della professione di commercialista nel caso in cui un soggetto, senza averne il titolo, riceva l'incarico di curare tutti gli adempimenti fiscali e contabili di un'impresa, pur se materialmente il contratto sia stato conferito a società a lui riconducibile, non risultando che tale società si servisse di professionisti abilitati a svolgere tali adempimenti.

Corte di Cassazione sezione VI penale - sentenza n. 18214 del 19 aprile 2013

Co.co.pro. con il professionista e vincolo di subordinazione: la pronuncia della Cassazione

Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità tali controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare. Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. È quanto ribadito dalla Cassazione, precisando che, detti elementi non trasformano, infatti, la collaborazione del professionista con l'impresa in un rapporto di lavoro subordinato.

Corte di Cassazione - sentenza n. 13830 del 31 maggio 2013

DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2013 (in G.U. di venerdì 31 maggio 2013 serie generale n. 126 del 2013) ufficializza la proroga per i termini di consegna del modello 730. C'è tempo fino al 10 giugno per consegnare la dichiarazione ai Caf o ai professionisti abilitati che entro il 24 giugno dovranno restituire ai contribuenti la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione (730-3) conseguente all'elaborazione dei dati.

Per la trasmissione dei modelli e dei risultati contabili all'Agenzia delle Entrate, i Caf e gli altri abilitati avranno tempo fino a lunedì 8 luglio.

ECO-BONUS

Palazzo Chigi - Il Consiglio dei Ministri ha approvato eco-bonus.

Il regime di detrazioni fiscali, che passerà dal 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici (detrazione in scadenza il 30 giugno prossimo) al 65%, è prorogato fino al 31 dicembre 2013 o fino al 31 dicembre 2014 (per le ristrutturazioni importanti dell'intero edificio).

Il Consiglio dei ministri ha definitivamente approvato il decreto legge che recepisce la direttiva 2010/31/UE e che mira a dare un'adequata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto dell'Unione Europea e nell'approssimarsi della scadenza degli attuali benefici. Il decreto legge ha l'obiettivo di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, di sostenere la diversificazione energetica, di promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico e, di conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale. Con l'approvazione del decreto legge è previsto un forte potenziamento dell'attuale regime di detrazioni fiscali che passerà dal 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici (detrazione in scadenza il 30 giugno prossimo) al 65%, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull'involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia. Così, per le spese documentate sostenute a partire dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre

2013 o fino al 31 dicembre 2014 (per le ristrutturazioni importanti dell'intero edificio), spetterà la detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

FONDO PERSEO - SCARSE ADESIONI

dal Sole 24 ore di lunedì 3 giugno 2013

Il fondo di previdenza complementare Perseo non trova molte adesioni presso i dipendenti degli enti locali e della Sanità. Meno di 30 mila, numero di adesioni peraltro necessarie per la sopravvivenza. Pertanto è stata richiesta alla Covip per a verifica una proroga di un anno alla scadenza fissata il 22 maggio 2013.

La mancanza di adesioni può essere dovuta sia al costo che in tempi di crisi e di blocco dei contratti può essere sentito sia alle rendite future di importo incerto.

AGENZIA DELLE ENTRATE - PRIMA CASA: REQUISITI POSSEDUTI DA UN SOLO CONIUGE

Domanda

Sono proprietaria di un immobile in Toscana, acquistato con agevolazioni prima casa. Ho intenzione di comprare un altro appartamento a Roma in comunione legale con mio marito, che non ha nessun'altra abitazione. Possiamo godere delle agevolazioni di imposta?

Risponde G. Mingione

In caso di acquisto di un appartamento in comunione legale, qualora soltanto uno dei coniugi sia in possesso dei requisiti soggettivi, di residenza e patrimoniali, per fruire dell'agevolazione "prima casa", la stessa spetta nella misura del 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge che si trova nelle condizioni richieste per beneficiarne (circolare 38/E del 2005).

SPREMITURA e EVASIONE FISCALE - CONSIDERAZIONI

E' emerso che i pensionati incidono nel gettito IRPEF intorno al 30%, i lavoratori dipendenti pubblici e privati intorno al 50% e nel restante 20% artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e professionisti.....

Coi dati recenti pubblicati dalla stampa quotidiana è evidente la forte evasione (gioiellieri, centri di bellezza, ecc.) però i tagli e i balzelli vanno a incidere sempre solo sui soliti a reddito fisso...sui pensionati in prima battuta, nonostante siano considerati i migliori ammortizzatori sociali nell'ambito della famiglia e non solo, per un welfare delle istituzioni pagato con le tasse, ma pressoché assente.

I tagli ai partiti che fine hanno fatto? Mi sembra in gioco delle tre tavolette....e intanto emergono ancora grossi scandali con evasioni e spese a carico dello Stato....

A Milano, il Sindaco Pisapia per quest'anno non aumenterà le tariffe, ma in compenso aumenterà l'IMU e l'addizionale Comunale, che per tanti anni nessun sindaco aveva mai imposto e i bilanci erano in pareggio.....il prossimo anno avremo così furbescamente sulle nostre spalle gli aumenti di quest'anno e le varie tariffe perché logicamente i balzelli imposti non basteranno mai, né mai verranno diminuiti.

ILLEGITTIMO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SUI TRATTAMENTI DI PENSIONE OLTRE I 90mila EURO

La Corte Costituzionale con la sentenza 116 del 3 giugno 2013 (udienza del 7 maggio 2013) ha dichiarato illegittimi i prelievi del 5, 10 e 15% sulle pensioni (pubbliche e private) superiori a 90mila, 150mila e 200mila euro.

Le norme dei Governi Berlusconi e Monti (articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) violano il principio dell'uguaglianza e della progressività del sistema tributario.

Le norme censurate giudicate "un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini". L'intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi, divenuta peraltro ancora più evidente, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'analogo prelievo ai danni dei dipendenti pubblici (sentenza n. 223 del 2012).



Quando e come saranno restituiti i soldi già trattenuti ?

Sarebbe auspicabile un sollecito rimborso d'ufficio da parte degli enti che avevano proceduto alle trattenute

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sent. n.116 del 3.6.2013 (documento109)

TAGLIO PENSIONI - VIDEO DELL'UDIENZA DEL 7 MAGGIO ALLA CONSULTA da Franco Abruzzo

http://www.cortecostituzionale.it/ActionPagina_1199.do

MMG - NIENTE COMPENSI OLTRE IL MASSIMALE

da DoctorNews del 5 giugno 2013 - Avv. E. Grassini

Il fatto

Un medico convenzionato con il Ssn per l'assistenza primaria ha chiesto la condanna della Regione al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento della amministrazione rispetto all'obbligo di comunicargli il numero degli assistiti a suo carico, con la conseguenza che il professionista aveva prestato la propria opera per un numero di assistiti superiore al massimale consentito senza ricevere alcun compenso per i pazienti in esubero. Sia in primo grado che in appello la domanda veniva respinta e il medico ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Profili giuridici

Ove il sanitario abbia preso in carico un numero di assistiti in misura eccedente il massimale consentito dall'accordo nazionale stipulato ai sensi della Legge istitutiva del SSN per i quali non è previsto alcun compenso, va escluso che sia configurabile un diritto al risarcimento del danno per i compensi non percepiti, trattandosi di pretesa fondata su una condotta in contrasto con la previsione legislativa che non può essere fonte di un diritto.

PROROGATE LE DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI e RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, pubblicato in G.U. 5 giugno 2013, n. 130, proroga le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica del 65% e quelle per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica del 50% fino al 31 dicembre 2013. Inoltre, introduce la detrazione delle spese documentate per l'acquisto di mobili pari al 50%, conseguenti un intervento di recupero edilizio e nel limite di spesa di 10.000 euro.

Col D.L. 4 giugno 2013, n. 63, entra in vigore la proroga fino al 31 dicembre 2013 delle detrazioni fiscali relative alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Inoltre, è prevista la detrazione pari al 50% per l'acquisto di mobili, a seguito di un intervento di recupero edilizio.

Il decreto in oggetto, pubblicato nella G.U. 5 giugno 2013, n. 130, agli artt. 14-16, introduce importanti disposizioni riguardo le misure per l'edilizia.

In particolare, in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese documentate e sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, la detrazione IRPEF nella misura del 50% è prorogata fino al 31 dicembre 2013.

Ai contribuenti che fruiscono del bonus fiscale sopraindicato, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione in oggetto è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, il bonus fiscale delle relative spese passa dal 55% (detrazione in scadenza il 30 giugno prossimo) al 65% con scadenza il prossimo 31/12. La stessa detrazione del 65% spetta alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Si ricorda che le suddette detrazioni sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo.

AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA:

Più facile compilare il modello Unico con FiscOnline

Le persone fisiche possono importare i dati della vecchia dichiarazione

Più facile compilare il modello Unico 2013 per le persone fisiche che utilizzano FiscOnline, il servizio web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Chi presenta la dichiarazione dei redditi con *UnicOnlinePF 2013* ha, infatti, la possibilità di "importare" nel proprio modello Unico diverse informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi 2012, anche se si tratta del modello 730.

In questo modo si evitano errori e si risparmia tempo.

Disponibili nel modello i dati della precedente dichiarazione - Utilizzando *UnicOnlinePF 2013*, i contribuenti avranno a disposizione tutte le informazioni che in genere non subiscono variazioni da un anno all'altro, come, ad esempio, i dati anagrafici, i familiari a carico, i dati dei terreni e dei fabbricati, le spese sostenute per le ristrutturazioni e il risparmio energetico.

Tutte queste informazioni vanno confermate, se corrette, oppure modificate se sono intervenute variazioni.

Crediti di imposta e versamenti a portata di mouse - Per chi è utente di FiscOnline, e quindi è già in possesso del codice Pin, è sufficiente accedere all'area riservata e scaricare il file che contiene le informazioni relative alla dichiarazione 2012. Allo stesso tempo potranno essere acquisiti eventuali eccedenze o crediti d'imposta maturati lo scorso anno. In più, è possibile accedere ai dati relativi ai versamenti e alle compensazioni effettuati con il modello F24 nel corso del 2012. I nuovi utenti che vorranno utilizzare *UnicOnlinePF 2013* avranno a disposizione il file dopo circa 5 giorni dalla richiesta della registrazione a Fisconline.

Entrare nel mondo FiscoOnline - Con FiscoOnline è possibile gestire la propria posizione fiscale direttamente dal Pc risparmiando tempo ed evitando le code in Ufficio.

Per ricevere il Pin basta andare al link del sito dell'Agenzia "Non sei ancora registrato".

Inserendo alcuni dati personali, si riceve subito la prima parte del Pin. La password di accesso e la seconda parte del codice vengono inviate per posta al domicilio.

ERRORI CLINICI e DANNO ERARIALE

Alla richiesta di un incontro formulata dal Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, Dott. Roberto Carlo Rossi, ai Giudici della Corte dei Conti risponde il Procuratore Regionale Antonio Caruso con una nota che delinea con precisione quali debbano essere i presupposti dell'obbligo di denuncia del danno erariale e le caratteristiche della denuncia stessa.

Va sottolineata come nota positiva che il medico incolpato viene coinvolto fin dall'inizio del procedimento, dal momento che tra i documenti richiesti dalla Corte dei Conti figurano *"i rapporti delle Commissioni medico legali interne all'Azienda completi delle contestazioni mosse al sanitario e delle controdeduzioni fornite dal medesimo a garanzia del contraddittorio procedimentale"*.

Infatti, capita molto frequentemente che il Medico non venga neppure consultato durante la trattativa stragiudiziale o, peggio ancora, durante le fasi dell'eventuale causa incardinata contro l'Azienda e venga a conoscere solo a cose fatte che è stata pagata per un sinistro una determinata somma.

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE CONTI LOMBARDIA Comunicazione n. 11842 del 24.05 2013 (documento110)

LA LETTERA DI FRANCO ABRUZZO AL DIRETTORE DEL CORRIERE DELLA SERA

Franco Abruzzo reagisce agli "sdegni" di alcuni politici contro la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi i prelievi sulle pensioni oltre i 90mila euro:

Al dott. Ferruccio De Bortoli
direttore del Corriere della Sera
fdebortoli@corriere.it, lettere@corriere.it

Caro direttore, leggo questa mattina l'articolo di Enr. Ma. sulla sentenza 116/2013 della Corte costituzionale, articolo che si sofferma sulle reazioni "sdegnate" di alcuni politici, che, a mio parere, non hanno letto la pronuncia o se l'hanno letta non ne hanno compreso il significato e la portata. La sentenza ha abrogato i balzelli del 5, 10 e 15% sulle pensioni superiori ai 90mila euro annui. Sono 940 i giornalisti pensionati interessati (ed io tra questi), che hanno versato contributi all'Inpgi per 35/40 anni, occupando posizioni apicali nelle redazioni. Le manovre dei Governi Berlusconi e Monti hanno chiesto sacrifici solo ai pensionati "ricchi" e non anche ai lavoratori privati e pubblici in attività, che percepiscono stipendi "d'oro". La Consulta con grande coerenza dal 1956 difende il principio dell'uguaglianza: i sacrifici devono essere chiesti a tutti i cittadini e non solo a una parte di essi (i pensionati). E in nome dell'uguaglianza le leggi discriminatorie sono state giustamente cancellate. Va detto anche che gli stipendi sono difesi dagli aumenti

contrattuali, mentre le pensioni “ricche e meno ricche” non hanno ottenuto la perequazione (l’adeguamento agli indici Istat) negli anni 1998, 2008, 2012, 2013 e non l’avranno anche nel 2014, nonostante i ripetuti “moniti” della Corte costituzionale al Governo e al Parlamento. Questa è la battaglia che i pensionati affronteranno presto con ricorsi di massa alla magistratura. Faccio parte, con altri professionisti e manager pubblici e privati, di un “tavolo” milanese che è determinato a battersi contro le ingiustizie del sistema tributario. Le ingiustizie non mancano anche nel nostro piccolo mondo della stampa. Si pensi ai collaboratori che guadagnano meno di 5 mila euro lordi all’anno, tenuti a versare i contributi alla gestione separata dell’Inpgi, mentre gli altri cittadini nella identica situazione non versano nulla all’Inps. Con i contributi su 5mila euro lordi, alla fine si percepirà una pensione di 30/50 euro al mese. L’Inpgi infine nega la libertà di cumulo ai suoi iscritti, mentre l’Inps la concede dopo leggi ad hoc del 2000 e del 2008.

Per fortuna anche su questo tema i giudici milanesi del lavoro e la sezione lavoro della Cassazione hanno bastonato l’Inpgi in maniera puntuale e corretta.

Con un cordiale saluto,

**Franco Abruzzo,
consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e
dell’Associazione lombarda dei giornalisti**